



Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTO N. 51 DEL 17 MARZO 2020

Oggetto: misure urgenze COVID- 19 – sospensione temporanea incompatibilità tra volontario e dipendente in attuazione art. 6, d.l. 9 marzo 2020; autorizzazione temporanea conduzione veicoli CRI

Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore" e, in particolare, l'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, tra la "qualità di volontario" e "qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria";

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 contenente interpretazione ministeriale dell'art. 17, comma 5;

Visto il Regolamento CRI sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari approvato il 23 settembre 2016 e rivisto, da ultimo, il 18 ottobre 2019, che ha dato attuazione alla previsione dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 117/2017 con le disposizioni di cui agli artt. 8.6-8.8;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3 che demanda a uno o più DPCM l'adozione delle necessarie misure di contenimento;

Tenuto conto dei DPCM che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza, tra cui da ultimo il DPCM 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, anno 161° n. 62 e il DPCM 11 marzo 2020 ;

Visto il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";



Il Presidente Nazionale



Visto in particolare l'art. 6 del d.l. n. 14/2020 che prevede che: *"Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"*,



Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020, preso atto della diffusione a livello internazionale del contagio, ha dichiarato la pandemia;

Considerato il ruolo che sta rivestendo la CRI nella gestione dell'emergenza, a supporto del Ministero della Salute e del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi dell'azione capillare e costante dei Comitati, anche quelli delle zone focolaio dell'epidemia, nelle attività di trasporto dei contagiati e in tutte le attività parallele a fronteggiare l'emergenza correlata alla diffusione della malattia COVID-19, tra cui l'implementazione delle azioni di vigilanza ed allerta nei punti di ingresso nazionali presso cui operano gli USMAF – SASN del Ministero rispetto ai viaggiatori internazionali, nonché la realizzazione e gestione di interventi di informazione e comunicazione rivolti agli operatori sanitari e più in generale alla popolazione;

Ravvisata la necessità di avvalersi della deroga prevista dall'art. 6 del d.l. n. 14/2020, implementando il personale impegnato nell'attività funzionale di gestione dell'emergenza anche ricorrendo ai volontari, a supporto del Ministero della Salute e nell'ambito della Protezione civile, al fine di favorire territorialmente l'espletamento dei servizi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-2019;

Considerato che, al fine di dare applicazione di tale previsione, è opportuno sospendere temporaneamente le previsioni e del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari riguardanti l'incompatibilità tra la qualità di volontario e il percepimento di emolumenti, che costituiscono attuazione dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117/2017;

Considerato che l'esigenza di gestire capillarmente l'emergenza e le restrizioni alle libertà di movimento disposte con DPCM non consentono di seguire le procedure ordinarie per la modifica del Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari,

Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

fermo restando che le previsioni di legge sopravvenute prevalgono sulle contrarie disposizioni statutarie e regolamentari;

Richiamato, inoltre, il provvedimento presidenziale n. 45 del 9 marzo 2020 recante "deroga al regolamento dei volontari temporanei della Croce Rossa Italiana, di cui alla delibera CDN n. 130/2019" con cui, in considerazione della necessità ed urgenza di favorire territorialmente l'espletamento dei servizi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono state delegate ai Presidenti dei Comitati territoriali le procedure preliminare, concomitanti e successive ai fini dell'ammissione e impiego dei volontari temporanei;

Considerato che, nell'ambito delle misure volte a favorire l'espletamento dei servizi da parte dei Comitati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID 19 avvalendosi dell'ausilio dei volontari temporanei, si rende necessario prevedere anche per questi ultimi la possibilità di condurre i veicoli CRI;

Visti i Capi II, III e IV del vigente Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana;

Ravvisata la necessità, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 3 del vigente Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana in materia di delega ai Comitati CRI dell'esercizio di alcune competenze e/o funzioni rientranti nell'ambito della competenza esclusiva del Comitato Nazionale, di prevedere che i Presidenti/Commissari dei Comitati CRI possano rilasciare di un'autorizzazione temporanea all'uso dei veicoli CRI (esclusivamente per quei veicoli CRI che richiedono le abilitazioni di tipo 2, 3 e 4) da parte dei volontari temporanei a condizione che siano in possesso dell'equipollente patente civile da almeno 5 anni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. Le disposizioni del "Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari" (artt. 8.6 - 8.8) riguardanti l'incompatibilità tra la qualità di volontario e il percepimento di emolumenti, che costituiscono attuazione dell'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117/2017, sono temporaneamente sospese al ricorrere dell'ipotesi



Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

di cui all'art. 6 del d.l. n. 14/2020 e per tutta la durata dell'emergenza COVID-19;

2. Nell'ambito dello stato di necessità derivante dalle misure socio-sanitarie ed assistenziali nonché di protezione civile adottate dal Governo italiano per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID19, in attuazione dell'art. 3 del vigente Testo Unico per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, i Presidenti/Commissari dei Comitati CRI sono autorizzati a rilasciare ai Volontari temporanei apposita autorizzazione temporanea all'uso dei veicoli CRI (esclusivamente per quei veicoli CRI che richiedono le abilitazioni di tipo 2, 3 e 4 e secondo lo **schema allegato**) a condizione che siano in possesso dell'equipollente patente civile da almeno 5 anni per una durata di giorni 30;
3. Del rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 2) ne è data successiva comunicazione all'Area Motorizzazione e logistica del Comitato Nazionale;
4. Di notificare il presente Provvedimento a tutti i Presidenti dei Comitati Territoriali;
5. Di portare a ratifica il presente provvedimento nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale;
6. Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo.



Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

Comitato di _____

Autorizzazione a condurre i veicoli C.R.I. – emergenza COVID-19

Il Presidente C.R.I., visto il possesso della patente civile (o equipollente) n° _____ rilasciata da _____, con validità fino al _____, conseguita da almeno 5 anni,

autorizza:

Cognome _____ Nome _____
nato a _____ il _____ residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

n.q. di Volontario temporaneo della Croce Rossa Italiana – Comitato

di _____ alla guida dei veicoli C.R.I., delle categorie per le quali la patente è rilasciata.

Prescrizioni:

01	Correzione e/o protezione della vista	02	Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione
03	Protesi per arti	05	Usi limitati: _____

(eventuali)

La validità della presente autorizzazione è subordinata esclusivamente alle finalità per cui la autorizzazione è concessa ed al possesso di regolare patente civile o equipollente, di idonea categoria, conseguita da almeno 5 anni, in corso di validità.

L'autorizzazione non può essere utilizzata per lo svolgimento di attività di soccorso o di trasporto di persone.

La presente autorizzazione ha **validità** fino al _____ (massimo 30 giorni dalla data del rilascio, salvo proroga).

Data _____

Il Presidente
